

OGGETTO: **Prov. AdE n. 563301/2025 – Aggiornamenti operativi sull'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ai fini delle agevolazioni del Fondo eccellenze**

La Federazione ha interloquito con la Direzione competente di Invitalia per approfondire l'applicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 563301/2025, che consente l'integrazione retroattiva del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche. Gli uffici di Invitalia hanno confermato che la procedura è ritenuta valida anche relativamente al Fondo eccellenze; tuttavia, si precisa che le integrazioni saranno ammesse solo per le fattispecie non interessate da provvedimenti di diniego o liquidazioni parziali, poiché in tali casi i fondi risultano disimpegnati. Per le fattispecie ammissibili, Invitalia ha comunicato che sta già contattando le imprese interessate. La Federazione raccomanda comunque alle imprese associate di procedere all'integrazione del CUP anche in presenza di diniego, considerata la possibilità che future disponibilità di risorse potranno consentire la rivalutazione delle domande.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 141/2025, gli Uffici della Federazione hanno incontrato la Direzione competente di Invitalia, al fine di acquisire un aggiornamento in merito all'applicazione delle previsioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 563301/2025, relativo alla possibilità di integrare retroattivamente il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche afferenti a spese agevolate.

Nel corso dell'incontro, Invitalia ha anzitutto confermato che la procedura delineata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate trova applicazione anche nell'ambito del Fondo eccellenze per la gastronomia e dell'agroalimentare italiano, istituito dall'art. 1, comma 868 e ss. della L. n. 234/2021.

La Direzione competente ha tuttavia precisato che l'integrazione del CUP sarà ritenuta ammissibile **esclusivamente per le fattispecie per le quali non sia intervenuto, nel frattempo, un provvedimento di diniego espresso oppure una liquidazione parziale**. In tali ipotesi, infatti, i fondi precedentemente aggiudicati risultano essere stati disimpegnati, rendendo impossibile il recupero della relativa posizione ai fini dell'agevolazione.

Nei casi in cui, invece, l'integrazione risulti consentita (vale a dire, in relazione ai quali l'istruttoria è ancora aperta), Invitalia ha comunicato che sta procedendo a contattare direttamente le imprese interessate, invitandole a perfezionare la procedura di integrazione attraverso il servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi".

Scopri la **Giornata della Ristorazione** Per la cultura dell'ospitalità | **16 maggio 2026**

giornatadellaristorazione.com

La Federazione, pur prendendo atto degli orientamenti operativi dell'ente gestore, ritiene opportuno consigliare alle imprese associate di procedere comunque all'integrazione del CUP anche nei casi in cui sia già intervenuto un provvedimento di diniego. Non può infatti escludersi che una eventuale sopravvenienza di fondi possa consentire la positiva definizione di tali posizioni, rendendo quindi utile la tempestiva regolarizzazione documentale.

Gli Uffici della Federazione continueranno a monitorare l'evoluzione della procedura, mantenendo un costante e diretto confronto con la Direzione competente di Invitalia.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 141/2025 Circolare Fipe n. 49/2025 Circolare Fipe n. 46/2025 Circolare Fipe n. 39/2025 Circolare Fipe n. 3/2025 Circolare FIPE n. 182/2024 Circolare Fipe n. 166/2024 Circolare Fipe n. 146/2024 Circolare Fipe n. 142/2024 Circolare Fipe n. 136/2024 Circolare Fipe n. 113/2024 Circolare Fipe n. 46/2024 Circolare Fipe n. 22/2024 Circolare Fipe n. 190/2022 circolare Fipe n. 125/2022 Circolare Fipe n. 1/2022		Agenzia delle Entrate; CUP; Fondo eccellenze; divieto di cumulo.